

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4063

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RIPAMONTI, FRUNZIO, GIOIA, ISGRÓ**

*Presentata il 2 agosto 1962*

Modifica del quarto comma dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 146 del testo unico del Codice della strada, al quarto comma, prevede che i veicoli che superano le caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 25, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1961.

Il sesto comma dello stesso articolo 146 prevede che gli autoveicoli e i rimorchi possono continuare a circolare fino al 1° luglio 1964.

Per uniformare le due date e tenendo conto delle esigenze delle categorie interessate, si propone di voler portare tale termine al 1° luglio 1964 anche per i motoveicoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada è così modificato:

« I veicoli di cui all'articolo 25, che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1964; analogamente possono continuare a circolare fino alla detta data i relativi rimorchi ».